

Contributo Integrativo
IGR TRIBUTI



ORIGINALE

26360/2014
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento
danni -
responsabilità
ex art. 2087
cc

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 14592/2011

- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente - Cron. 26360
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere - Rep. C.I.
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Rel. Consigliere - Ud. 10/10/2014
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - PU
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14592-2011 proposto da:

SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, amministratore unico,
Sig. , elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA presso lo studio dell'avvocato
che la rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA presso lo studio

2014
1980

dell'avvocato che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati
giusta procura speciale a margine
del controricorso;

- *controricorrente* -

nonchè contro

SPA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 164/2011 della CORTE D'APPELLO
DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata
il 02/03/2011, R.G.N. 282/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2014 dal Consigliere Dott.
ANNAMARIA AMBROSIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha ad oggetto il risarcimento dei danni, rispettivamente subiti dalla s.r.l. e da

nell'incidente verificatosi in data 27.09.1997 allorchè un mezzo blindato di proprietà dell'attrice, condotto dal suo dipendente finì fuori strada, con conseguente distruzione del veicolo e gravissimi danni fisici per il suo guidatore.

Con sentenza n.390/2007 l'adito Tribunale di Sassari - decidendo sulle domande risarcitorie proposte in via principale dalla s.r.l. e in via riconvenzionale da

nel contraddittorio della (poi, s.p.a.), terza chiamata in garanzia dalla società attrice - rigettava le domande della s.r.l. che condannava al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti; accoglieva, invece, la domanda del e condannava la predetta società al risarcimento danni nei suoi confronti, liquidandoli in € 793,439,85 oltre rivalutazione e interessi.

La decisione, gravata da impugnazione da parte della s.r.l. era confermata, sia pure con diversa motivazione, dalla Corte di appello di Sassari, la quale con sentenza n.164/2011 rigettava l'appello, ravvisando il titolo della responsabilità della società nell'art. 2087 cod. civ., anziché nell'art. 2054 cod. civ., come profilato dal primo Giudice.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. svolgendo quattro motivi.


Ha resistito depositando controricorso.



Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla
s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello - motivatamente dissentendo dalle valutazioni espresse dal primo Giudice in punto di qualificazione giuridica della domanda nell'ambito del comma 4 dell'art. 2054 cod. civ. - ha ritenuto che il titolo della pretesa risarcitoria fatta valere dal , dovesse essere individuato nell'inadempimento da parte del datore di lavoro (s.r.l.) agli obblighi contrattuali sul medesimo gravanti ex art.2087 cod. civ., tra i quali va ricompreso anche quello della consegna degli strumenti di lavoro conformi agli standards di sicurezza previsti normativamente e, comunque, imposti dalle conoscenze tecniche. In particolare - premesso che la sostanza degli addebiti rivolti dal alla s.r.l. era individuabile nell'aver la società disatteso i ripetuti avvertimenti effettuati dai conducenti in ordine all'inaffidabilità del mezzo - ha ritenuto acquisito, in fatto, sulla base di una complessiva disamina delle risultanze processuali (c.t.u., prove orali e documentali) che l'incidente fu conseguenza della rottura del braccetto di supporto delle sospensioni e della ruota sinistra, verificatasi per effetto di microfratture provocate dall'uso intenso del mezzo; a tal riguardo ha rilevato come costituissero un dato certo che il braccetto si fosse rotto e ha, quindi, evidenziato una serie di elementi che deponevano nel senso che detta rottura era precedente all'uscita di strada del mezzo (e non già



successiva, come dedotto dalla società, sul presupposto che l'incidente fosse dipeso dall'eccessiva velocità del), segnatamente richiamando a tali effetti: le motivate argomentazioni svolte dal c.t.u. (che aveva escluso l'eccessiva velocità del veicolo e, nell'individuare la verosimile causa della rottura del braccetto, nella presenza delle microfratture, aveva evidenziato come la traiettoria del blindato fosse indicativa del bloccaggio della ruota); la deposizione del teste (che si trovava a fianco del e aveva riferito di un rumore metallico sotto i suoi piedi immediatamente prima del sinistro); la stessa condotta processuale della società che, pur edotta della necessità di estendere l'indagine tecnica all'esame del "braccetto", non aveva mai messo a disposizione detto pezzo.


Esclusa, sulla base delle risultanze di un supplemento di c.t.u., l'ipotesi del vizio costruttivo, la Corte di appello ha, quindi, affermato la responsabilità della s.r.l.

, per avere omesso di fare sottoporre ad esami specifici il braccetto di sospensione, si da escludere la presenza di microfratture, ritenendo che in tale contesto non fosse stata raggiunta la prova liberatoria da parte del datore di lavoro di avere adottato tutte le misure idonei a tutelare l'integrità fisica del lavoratore. In particolare la Corte territoriale - precisato che tale prova avrebbe richiesto la dimostrazione di *«avere approntato un sistema periodico di controlli tecnici involgente la totalità del mezzo blindato»* - ha ritenuto insufficienti, a tale effetti, i controlli *«successivi e mai preventivi sulla piena sicurezza del mezzo»*,

effettuati dalla s.r.l. a seguito delle segnalazioni dei propri conducenti, risultando omesse specifiche verifiche sul braccetto e, in definitiva, lacunoso il controllo della piena funzionalità e sicurezza dell'apparato della sospensione del furgone blindato.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio . Al riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte di appello - pur correggendo la motivazione del primo Giudice, laddove aveva ravvisato il fondamento della responsabilità nell'art. 2054 cod. civ. - non si sia discostata dall'impostazione intesa a ravvisare, nella specie, una responsabilità di tipo oggettivo. Osserva che l'art. 2087 cod. civ. presuppone un riscontro della colpa che è stato, invece, trascurato dalla Corte di appello, per avere, nella sostanza, ritenuto che il datore di lavoro dovesse «conoscere preventivamente» quale pezzo (il braccetto) si sarebbe rotto causa di microfratture: questo, a parere della ricorrente, costituirebbe un evento imprevedibile, con la conseguenza che non potrebbe essere ascritto alla società datrice di lavoro, dal momento che risulterebbe provata la manutenzione del veicolo.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e



decisivo per il giudizio con specifico riguardo sia con riguardo al supplemento di indagine peritale svolta in appello (che, siccome intesa a verificare l'esistenza di eventuali vizi costruttivi, sarebbe sintomatica del mancato abbandono della prospettiva di una responsabilità oggettiva ex art. 2054 co.4 cod. civ. già assunta dal primo giudice), sia con riguardo ai vizi della c.t.u. svolta in primo grado e denunciati in appello.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 246 cod. proc. civ., nonché ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ. omessa e contraddittoria motivazione sull'inammissibilità del teste . Parte ricorrente deduce che il teste aveva subito lesioni nel medesimo incidente per cui è causa, per cui era incapace a testimoniare; precisa che solo nel secondo grado del giudizio, trattandosi di fatto sopravvenuto, essa appellante era stata in grado di depositare la documentazione relativa alla proposizione della domanda giudiziaria di risarcimento da parte del .

1.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Al riguardo parte ricorrente deduce che il non ha dato la prova ad esso incombente dell'esistenza del nesso causale tra la rottura del braccetto e l'incidente per



cui è causa e lamenta che la Corte di appello abbia motivato sul punto in maniera insufficiente ed illogica.

2. Nessuno dei motivi di ricorso - che, attesa la stretta connessione e, talora, anche la ripetitività delle censure formulate, richiedono un esame, per buona parte, congiunto - merita accoglimento.

Va premesso, in conformità a principi acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex multis* Cass. 5 agosto 2013, n. 18626 del 2013; Cass. 3 agosto 2012 n. 13956; Cass. 8 ottobre 2012 n. 17092 e Cass. 5 agosto 2013, n. 18626 del 2013) che la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 cod. civ., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (v. fra le altre Cass. 19 aprile 2003 n. 6377, Cass. 1 ottobre 2003 n. 16645).

Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, la responsabilità del datore di lavoro di cui al citato art. 2087 è di natura contrattuale, per cui la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte, dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a



lui non imputabile. In particolare è ben vero che - come assume parte ricorrente - la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. non è una responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (così Cass. 11 aprile 2013, n. 8855); ma è pur vero che, ove il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (cfr., tra le più recenti, Cass. 8 maggio 2014, n. 9945; Cass. 11 aprile 2013, n. 2038).

2.1. Ciò premesso e precisato, altresì, che non è in discussione la qualificazione della domanda del Gasperini nell'ambito normativo dell'art. 2087 cod. civ., si osserva che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione della regola probatoria sopra enunciata, dichiaratamente conformando



ad essa l'accertamento della responsabilità. In particolare - come emerge dalla sintesi sopra riportata - i presupposti di fatto che integrano la prova gravante sul prestatore di lavoro sono risultati tutti positivamente accertati, alla stregua di una coordinata e completa disamina delle risultanze della prova testimoniale e della relazione del c.t.u., a fronte delle quali è stato ritenuta acquisita la dimostrazione che la causa del sinistro era da individuare nell'usura e conseguente rottura del braccetto di sospensione dx del veicolo, dipendente dalla mancanza di specifica manutenzione fatta effettuare dal datore di lavoro.

Privo di fondamento è l'assunto - su cui si incentra il primo motivo, ma che è ricorrente in buona parte del ricorso - secondo cui la Corte di appello, pur formalmente discostandosi dalle valutazioni espresse dal primo Giudice, abbia finito per ascrivere al datore di lavoro un evento imprevedibile, sì da profilare a carico dell'odierna ricorrente una responsabilità di tipo oggettivo. Invero la censura deve confrontarsi con gli argomenti di segno contrario svolti nella sentenza gravata, tutti conducenti al rilievo del difetto di diligenza del datore di lavoro nella predisposizione di un'adeguata manutenzione del veicolo blindato, laddove si rimarca l'esistenza di preventive segnalazioni dei dipendenti in ordine all'efficienza del veicolo, l'insufficienza dei controlli successivi e mai preventivi effettuati dal datore di lavoro e, in specie, l'inadeguata scelta dell'officina cui appoggiare i mezzi blindati, siccome carente della strumentazione necessaria a rilevare l'esistenza di



microfratture.

Questo il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata, appare evidente che nessuno dei motivi di ricorso coglie nel segno. Valga considerare quanto segue.

2.2.1. Il primo motivo di ricorso, alla luce delle considerazioni che precedono, appare infondato quanto alla denuncia violazione di legge e inammissibile, quanto alla deduzione del vizio motivazionale, limitandosi nella sostanza, parte ricorrente, a proporre una nuova valutazione dei fatti o censurare aspetti del giudizio interni all'ambito della discrezionalità di valutazione delle prove e dell'apprezzamento dei fatti e non già ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento, che sarebbero stati rilevanti ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

2.2.2. Il secondo motivo di ricorso accorpa una serie di questioni, per una parte, prive di decisività e, per altra parte, carenti di specificità o, comunque, manifestamente infondate.

Ci si riferisce, innanzitutto, alle (presunte) ragioni che avrebbero indotto la Corte di appello a disporre un supplemento di c.t.u. su eventuali vizi costruttivi. Invero, quali che siano stati i motivi della scelta istruttoria, sta di fatto che il supplemento di indagine tecnica non è servito, in sede decidente, per ascrivere al datore di lavoro una responsabilità di tipo oggettivo, sulla falsariga di quella prevista a carico del proprietario dall'ult. comma dell'art. 2054 cod. civ., bensì per escludere l'esistenza di un errore di progettazione o di costruzione, al pari di quello di uso



inappropriato del veicolo, derivandone la conferma della mancanza di specifica manutenzione da parte della s.r.l.

Quanto ai presunti «vizi della c.t.u. di primo grado già rilevati dalla s.r.l. nell'atto di appello», è assorbente la considerazione che le deduzioni, svolte per il vero in termini non particolarmente ordinati nel corpo del motivo - appuntandosi ora sull'accertamento tecnico preventivo, ora sulla relazione di c.t.u. di primo grado, ora ancora riferendosi a stralci della relazione del c.t.p. - risultano inidonee a dare precisa contezza dello specifico tenore delle contestazioni svolte e, soprattutto, della loro tempestività. Tanto in ragione del principio che le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio, integrando eccezioni rispetto al suo contenuto, sono soggette al termine di preclusione di cui all'art. 157 cod. proc. civ., comma 2, cioè debbono dedursi nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

Non appare superfluo aggiungere che il nucleo centrale delle deduzioni del ricorrente, volto ad ascrivere alla negligenza del c.t.u. il mancato esame del braccetto di sospensione, si infrange contro le diverse valutazioni svolte nella sentenza impugnata, atteso che la Corte di appello ha stigmatizzato l'atteggiamento dell'odierna parte ricorrente, che - pur avendo la disponibilità del pezzo rotto - non risultava avere mai effettuato quelle indagini che avrebbero consentito di escludere l'esistenza di microfratture, contemporaneamente evidenziando come l'ipotesi formulata dal



c.t.u. (presenza delle microfratture, non preventivamente verificate per l'inidoneità dei mezzi a disposizione dell'officina cui era stata affidata la verifica del veicolo blindato) trovava positivo riscontro nella deposizione del teste che aveva riferito di un suono metallico, proveniente da sotto i piedi, nei momenti precedenti il sinistro.

2.2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Il rilievo, svolto nella decisione impugnata, in punto di intempestività dell'eccezione di incapacità del testimone è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. (*ex multis*, Cass. 30 ottobre 2009, n. 23054).

L'argomento di segno contrario, svolto nel motivo all'esame, secondo cui la società sarebbe stata solo successivamente in grado di depositare la documentazione relativa al giudizio risarcitorio promosso dal è palesemente inconsistente, dal momento che le ragioni dell'incapacità non riposavano nella domanda giudiziale, bensì nella circostanza che il testimone avesse subito lesioni nel medesimo incidente per cui è causa.

2.2.4. Richiamate le considerazioni svolte *sub* 2. e 2.1., l'inammissibilità dell'ultimo motivo consegue alla manifesta

aspirazione ad una rivisitazione del merito della vicenda, riproponendo, al di là della surrettizia deduzione del vizio di violazione di legge e di quello motivazionale, l'esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, con argomentazioni complete e appaganti e improntate a retti criteri logici e giuridici.

Invero parte ricorrente non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunciata violazione dell'art. 2697 cod. civ. nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivi ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. e, cioè, non lamenta che il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole dettate da quella norma, né individua, nella decisione impugnata, affermazioni in contrasto con i principi di cui all'art. 2697 cod. civ., ma, piuttosto, si limita ad invocare una diversa lettura delle risultanze come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale. Ma la valutazione delle risultanze probatorie, così come la scelta, fra esse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al Giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili, non incontra altro limite che quello di indicare (come puntualmente ed esaurientemente avvenuto nel caso di specie) le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza



processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva.

In conclusione il ricorso va rigettato.


Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 10.400,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

Roma 10 ottobre 2014

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 16 DIC. 2014
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

